



COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 63 DEL 30-08-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE PER DISABILI CON C.R.I.

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di Agosto, alle ore 18:00, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale,

| Cognome e Nome | | Presenti | Assenti |
|------------------------|--------------|----------|---------|
| CAPPELLETTI PIER LUIGI | SINDACO | X | |
| ZANELETTI GIULIANO | VICE SINDACO | X | |
| PISATI DARIO | ASSESSORE | X | |
| Presenti - Assenti | | 3 | 0 |

Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.

Il DOTT. PIER LUIGI CAPPELLETTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 113 del 30-08-2018

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE PER DISABILI CON C.R.I.

Presentata dal Servizio: RAGIONERIA

Allegati: 1

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; premesso che:
 - il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
 - detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
 - quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
 - il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
 - il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
 - l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
 - l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
 - la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte; premesso, inoltre, che:
 - l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
 - i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
 - il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

premessi altresì che:

- sul territorio comunale di Orio Litta sono presenti persone portatrici di handicap per le quali si rende necessario il trasporto, con idoneo mezzo, al C.P.S. (Centro Psico Sociale) di Casalpusterlengo ed alla Cooperativa Amicizia di Codogno;
- che nell'ambito del territorio Comunale non esistono altre Organizzazioni ed Associazioni di

volontariato in grado di espletare il servizio suddetto;

- interpellate le due Associazioni Centro di Solidarietà "Amici di Emilio" di Livraga e l'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato Lodigiano Ovest di Ospedaletto Lodigiano, nonché Associazioni presenti nei Comuni contermini in grado di espletare il servizio de quo;
- considerato che solamente l'Associazione non lucrativa Croce Rossa Italiana – Comitato Lodigiano Ovest con sede in Ospedaletto Lodigiano svolgente attività di promozione sociale si è dichiarata disponibile ad espletare il servizio suddetto;
- l'Associazione è iscritta nel registro Regionale del Volontariato dal 07/05/2014 con il n. LO-35 e nei rapporti di collaborazione intrattenuti con questo ente, e con altre realtà del territorio, ha dimostrato "attitudine e capacità operativa" tali da consentirle lo svolgimento di servizi rivolti al pubblico;
- il Comune intende avvalersi dell'attività dell'Associazione, e dei proprio associati, per la promozione ed il rafforzamento del progetto assistenziale di sostegno ai disabili;

Esaminato l'allegato schema di Convenzione, che si allega alla presente a formarne parte integrante sostanziale, composto da 12 articoli;

Ritenuto nulla aversi ad eccepire;

Visti i pareri che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità sia tecnica che contabile ai sensi dell' art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
- 2) di avvalersi dell'attività dell'Associazione non lucrativa denominata CROCE ROSSA ITALIANA– COMITATO LODIGIANO OVEST per la gestione del servizio di *trasporto dei disabili ai Centri di Casalpusterlengo e Codogno*;
- 3) di approvare l'allegato schema di *Convenzione* che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di demandare al responsabile di servizio gli atti conseguenti ai fini dell'esecuzione del presente atto

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA

COMUNALE

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di sottoscrivere quanto prima la Convenzione e rendere operativo il rapporto di collaborazione tra Comune ed Associazione di volontari,

Con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134 co. 4 del TUEL

Deliberazione N° 63 del 30-08-2018

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
DOTT. PIER LUIGI CAPPELLETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE PER DISABILI CON C.R.I., diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate

Convenzione tra il Comune di Orio Litta e l'Associazione C.R.I. – Comitato Lodigiano
Ovest
ex art. 56 del Codice del Terzo settore

Il giorno 01.09.2018, con la presente scrittura privata, l'ente Comune di ORIO LITTA (di seguito solo Comune), con sede in Piazza Aldo Moro, 2, codice fiscale 82503970152, qui rappresentato dal Responsabile DEL Servizio alla Persona, Dott. Giuseppe Brianzi nato a Borgonovo Val Tidone il 22/06/1961, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto del sindaco di nomina numero 8 del 24/07/2018),

e

l'Associazione senza scopo di lucro denominata CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LODIGIANO OVEST (di seguito solo Associazione) con sede in Ospedaletto Lodigiano, Viale Stazione, 4, codice fiscale 90518840153 – P.IVA 08548260960, nella persona del legale rappresentate Signor Roberto Zanforlini, nato a Novara il 18/10/1962, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;
richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che “i comuni e le province le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale

“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);

il possesso di requisiti di moralità professionale;

il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

premesso, infine, che:

- sul territorio comunale di Orio Litta sono presenti persone portatrici di handicap per le quali si rende necessario in trasporto, con idoneo mezzo, al C.P.S. (Centro Psico Sociale) di Casalpusterlengo ed alla Cooperativa Amicizia di Codogno;

l'Associazione non lucrativa denominata CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LODIGIANO OVEST, con sede in Ospedaletto Lodigiano, ha quali prioritari scopi sociali la promozione ed il rafforzamento del progetto assistenziale di sostegno agli anziani e ai disabili;

- l'Associazione è iscritta nel registro Regionale del Volontariato dal 07.05.2014 con il n. LO-35 e nei rapporti di collaborazione intrattenuti con altre realtà del territorio, ha dimostrato “attitudine e capacità operativa” tali da consentirle lo svolgimento di servizi rivolti al pubblico;

- il Comune intende avvalersi dell'attività dell'Associazione, e dei proprio associati, per la gestione del servizio di:

- Trasporto persone portatrici di handicap, con idoneo mezzo, al C.P.S. (Centro Psico Sociale) di Casalpusterlengo ed alla Cooperativa Amicizia di Codogno;

- lo schema della presente è stato approvato dalla giunta comunale il 30.08.2018 con deliberazione n. 63.

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa:

la gestione, dell'attività del servizio di trasporto dei disabili al C.P.S. (Centro Psico Sociale) di Casalpusterlengo ed alla Cooperativa Amicizia di Codogno, come dettagliatamente descritta al successivo art. 4.

Articolo 3 – Finalità

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di *promozione di rafforzamento del progetto assistenziale di sostegno ai disabili*;

Articolo 4 – Prestazioni

La Croce Rossa Italiana – Comitato Lodigiano Ovest, si impegna, nell'ambito del progetto assistenziale offerto dal Comune di Orio Litta alla propria cittadinanza relativo al trasporto disabili alle scuole e strutture idonee, a fornire le seguenti prestazioni.

1) TRASPORTO DISABILI

ad eseguire il trasporto di persone portatrici di handicap al C.P.S. (Centro Psico Sociale) di Casalpusterlengo ed alla Cooperativa Amicizia di Codogno nel rispetto degli orari di funzionamento degli stessi

La Croce Rossa Italiana – Comitato Lodigiano Ovest presenterà all'Amministrazione Comunale una relazione annuale consuntiva sull'attività svolta.

*Durante il periodo di vigenza della presente convenzione, la Croce Rossa Italiana – Comitato Lodigiano Ovest partecipa alla programmazione dei servizi di cui sopra e dovrà essere informata preventivamente ogni qualvolta si procederà a variazione dei programmi medesimi. L'associazione, ai fini di un miglioramento del servizio all'utenza, potrà proporre modifiche all'organizzazione del servizio stesso.

Articolo 5 - Personale

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione garantisce la disponibilità di un numero di volontari aderenti assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente.

Il nominativo dei volontari addetti allo svolgimento delle attività sarà comunicato al Responsabile del Servizio prima del loro inizio. (Libro dei volontari)

L'Associazione assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto della normativa regionale vigente per gli operatori dei Servizi Pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

Tutto il personale volontario operante nell'Associazione è regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 del DL n. 117/2017 ed i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione Comunale e già considerati nel costo chilometrico di cui all'art. 7 della presente convenzione.

L'Associazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi se stessa ed il personale impegnato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo.

Articolo 6 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, con decorrenza dalla stipula della convenzione e scadenza il 31/08/2019 per i soli viaggi di ritorno pomeridiani dalle strutture indicate ai rispettivi domicili dei trasportati.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 7 – Spese Rimborsabili

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Amministrazione Comunale provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione nella misura massima di €. 0,70 al Km percorso per un totale di spesa presunto di € 5.250,00;

Il pagamento avverrà trimestralmente con fatturazione elettronica al Comune di Orio Litta Codice Univoco GNLQVH.

Il Responsabile dell'Associazione, alla scadenza della Convenzione, dovrà produrre un'autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. . 445/2000, relativa alle spese sostenute.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva o qualora la somma anticipata fosse superiore alle spese sostenute, l'Associazione è obbligata rispettivamente alla restituzione integrale o parziale del rimborso già percepito.

Articolo 8– Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 4, reso dall'Associazione.

Annualmente l'Associazione trasmette al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio.

L'Associazione dichiara di non corrispondere alcun rimborso spese ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio

Articolo 9 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 10 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Qualsiasi controversia di natura tecnica amministrativa o giuridica dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e o risoluzione della Convenzione, sarà rimessa al Foro di Lodi.

Articolo 11 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 12 - Spese contrattuali

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato Lodigiano Ovest di Ospedaletto Lodigiano .

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Comune di ORIO LITTA - Il Responsabile del Servizio alla Persona –

Associazione CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LODIGIANO OVEST - Il
Presidente –
